



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF142

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	CREDITO IVA 2° TRIMESTRE 2019 – MOD. IVA TR ENTRO IL 31.07
RIFERIMENTI	PROVV. 19/03/2019; ART. 30 E 38-BIS DPR 633/72; CM 32/2014, 35/2015 E 33/2016, RM 82/2018
CIRCOLARE DEL	29/07/2019

Sintesi: entro il prossimo 31/07/2019 è possibile presentare il Modello IVA TR al fine di ottenere:

- il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione nel mod. F24
- del credito IVA del primo secondo trimestre 2019.

Si ricorda che anche per i crediti infrannuali (al pari di quello annuale) occorre considerare i seguenti aspetti relativi al monitoraggio di crediti Iva:

- rimborso infrannuale: fino a €. 30.000 su base annua è eseguito senza alcuna formalità (garanzia, ecc.)
- compensazione infrannuale: se il mod. TR indica un importo
- > € 5.000: scatta l'obbligo del visto e l'utilizzo può avvenire decorsi 10 gg dalla presentazione dell'istanza
- ≤ €. 5.000: non vi è obbligo di visto e l'utilizzo può avvenire dal giorno successivo alla presentazione.

L'art. 38-bis c. 2 Dpr 633/72 e l'art. 8 c. 3 Dpr 542/99 prevedono rispettivamente la possibilità di:

- ⇒ richiedere il **rimborso**
- ⇒ **compensare** orizzontalmente in F24

il credito IVA del 1°, 2° e 3° trimestre indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che, in relazione al singolo trimestre:

- il **credito ecceda €. 2.582,28**
- **siano rispettati** gli stessi parametri quantitativi previsti per la richiesta di rimborso del credito Iva annuale (art. 30 Dpr 633/72), modificati per due fattispecie della **lett. c) e d)**:

Art. 30	FATTISPECIE	Note
lett. a)	ALiquota MEDIA: effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10% , risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti/importazioni ; a tal fine: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vanno <u>incluse</u> tutte le operazioni registrate ▪ vanno <u>esclusi</u> gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili 	= al rimborso annuale
lett. b)	OPERAZIONI NON IMPONIBILI: effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41 DL 331/93, ecc.) per un ammontare > 25% di tutte le operazioni effettuate . Tra le "operazioni effettuate" vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72.	
lett. c)	BENI AMMORTIZZABILI: effettuazione nel trimestre di acquisti/importazioni di beni ammortizzabili: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per un importo > a 2/3 dell'ammontare di tutti gli acquisti/importazioni di beni/servizi imponibili del trimestre ▪ l'Iva a rimborso/compensazione riguarda la sola Iva relativa a tali acquisti. 	Differenze rispetto al rimborso annuale
lett. d)	OPERAZIONI NON TERRITORIALI: effettuazione verso soggetti passivi non stabiliti in Italia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate ▪ di operazioni escluse Iva ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 limitatamente a: <ul style="list-style-type: none"> - lavorazioni relative a beni mobili materiali - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - servizi creditizi/finanz./assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare 	
lett. e)	NON RESIDENTI: soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.	= rimborso annuale



“EFFETTUAZIONE” DELLE OPERAZIONI (CM 26/1999): il credito va determinato con riferimento alle sole operazioni “effettuate” (art. 6 Dpr 633/72) nel trimestre e, dunque, con riferimento:

- alla consegna/spedizione: per le cessioni di beni
- al pagamento: per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura)

Credito periodo precedente: non può essere considerato per l'istanza di rimborso/compensazione.

Contribuenti con contabilità presso terzi (art 1 Dpr 100/98)

Determinano l'eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra:

- imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso
- imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.

Ciò anche al fine di verificare la presenza dei presupposti individuati dal citato art 30 Dpr 633/72.



Esempio: per il rimborso /compensazione del credito IVA relativo al 2° trimestre 2019 le operazioni da considerare sono le operazioni attive e passive che hanno concorso alla liquidazione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR

Per ottenere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale è necessario presentare:

- ⇒ **esclusivamente in via telematica** (direttamente dal contribuente o tramite intermediari)
- ⇒ **un'apposita istanza**, mediante il modello VA TR
- ⇒ **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre:**

CREDITO IVA	CODICE TRIBUTO	PRESENTAZIONE MOD. IVA TR
2° trimestre 2019	6037	31/07/2019

Esempio di mod. F24

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov. / mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6037		2019		...
RITENUTE ALLA FONTE					

COMPENSAZIONE: l'utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA trimestrale per importo:

> €. 5.000 su base annuale (*)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ va effettuato dal 10° giorno successivo a quello di invio telematico dell'istanza ✓ esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia Entrate ✓ previa apposizione del visto di conformità
≤ €. 5.000 su base annuale (*)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ l'utilizzo è libero ✓ solo dopo aver presentato il mod. IVA TR ✓ senza dover attendere il 10° giorno successivo alla presentazione del Modello.

SEZ. 2
Rimborso e/o
compensazione

TD6 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

Se > €. 5.000 obbliga sempre al visto di conformità, non rilevando se, in concreto, il credito sarà utilizzato per un importo inferiore (si noti la differenza col credito annuale Iva).
Il limite si raggiunge sommando i TD7 del mod. TR già presentati nell'anno (ciò rileverà per i modelli del 2° e 3° trim. 2019); è, al contrario, autonomo rispetto al credito annuale 2018

Esempio1

La Verdi Srl ha maturato nel 2° trimestre 2019 un credito IVA pari a € 13.100; ai fini dell'utilizzo dello stesso in compensazione presenta il modello IVA TR il 25/07/2019.

Il credito può essere utilizzato in compensazione:

- fino a € 5.000 dal 26/07/2019
- per la parte residua (€ 8.100) a decorrere dal 05/08/2019 previa apposizione del visto di conformità nel modello.

ISA – NOVITA': si ricorda che l'art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017 ha modificato il cd. "Regime premiale" correlato ai nuovi modelli ISA (in sostituzione di quello previsto per gli studi di settore), prevedendo:

- ➔ in relazione ai **diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli ISA
- ➔ **determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.**

In relazione al Mod. TR (concetto analogo si applica per il credito annuale Iva):

- è disposto l'**aumento ad € 50.000** del limite per l'**esonero** da apposizione del **visto di conformità**
- nel caso di raggiungimento di un **livello minimo ISA pari a 8.**

ATTENZIONE – DECORRENZA: come stabilito dal DM 10/05/2019, tale beneficio si applica:

- ➔ a partire dai **mod. TR presentati dal 1° trimestre 2020**
- ➔ non trovando applicazione per il 2019 (ciò per quanto le istruzioni al modello siano già state aggiornate in tal senso dal Provv. 19/03/2019).

MODELLO	SETTORE IMPOSITIVO – ESONERO DAL VISTO	Livello ISA
Modelli TR 2020	Per la richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (mod. TR) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ maturato nei primi 3 trimestri dell'anno d'imposta 2020 ▪ per crediti fino a € 50.000 annui. 	8

Esempio2

La Rossi S.r.l. ha maturato i seguenti crediti infrannuali:

- a) **1° trimestre 2019**: credito IVA di € 3.600 indicato nel mod. TR inviato al 05/04/2019; tale credito era utilizzabile dal 6/04/2019 in compensazione in F24 (importo ≤ € 5.000)
- b) **2° trimestre 2019**: credito Iva di € 6.000, indicato nel mod. TR inviato al 31/07/2019:
 - l'**utilizzo di € 1.400** (5.000 – 3.600) può essere effettuato fin dal 1/08/2019
 - l'**utilizzo dei residui € 4.600** (6.000 – 1.400) potrà avvenire solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR 10/08/2019
 - **previa apposizione del visto di conformità nel modello.**

Il limite di € 5.000 va calcolato distintamente in relazione al credito IVA annuale o trimestrale; pertanto:

- se il contribuente dispone sia di un credito IVA 2018 che di crediti IVA trimestrali 2019
- può utilizzare entrambi il limite di €. 5.000, in quanto dispone di **2 distinti "plafond"** (CM 1/2010).

Esempio3

La Alfa Srl dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione:

- € 14.000, risultante dal mod. IVA 2019 presentato il 20/04/2019
- € 8.000 risultanti dal modello IVA TR del 2° trimestre 2019 presentato il 25/07/2019.

In tal caso, il contribuente può utilizzare i seguenti "plafond":

- credito IVA annuale:
 - ✓ < € 5.000: la compensazione poteva essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2019 (il credito era utilizzabile fin dal 1/01/2019), senza alcuna apposizione del visto di conformità
 - ✓ > € 5.000 e fino a € 14.000: dal 05/08/2019 previa apposizione del visto di conformità sul modello IVA

- credito IVA trimestrale:
 - ✓ fino a € 5.000 dal 26/07/2019
 - ✓ per la parte residua (€ 3.000) a decorrere dal 07/05/2019 previa apposizione del visto di conformità nel modello.




LIMITE COMPENSAZIONE – art. 34 L. 388/2000

L'utilizzo in compensazione orizzontale del credito infrannuale concorre al limite di € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili con volume d'affari 2018 costituito almeno l'80% da prestazioni in reverse charge). Il limite va valutato per tutte le compensazioni orizzontali di tributi/contributi effettuali nell'anno solare 2018. Il credito infrannuale non rileva se, al contrario, viene richiesto a rimborso (Com. stampa 20/07/2004).

ADEMPIMENTI PER IL RIMBORSO

L'art. 7-quater c. 32 DL 193/2016 ha previsto che i rimborsi siano disciplinati come segue (CM 32/2014):

IMPORTO	PROCEDURA	GARANZIA O ALTRI ADEMPIMENTI
≤ €. 30.000	Ordinaria o semplificata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non si è tenuti a presentare alcuna garanzia all'Agente della riscossione, né ad effettuare altri adempimenti ▪ i rimborsi non vanno sottratti dal totale complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale per il computo della franchigia del 10% di tali versamenti
> €. 30.000	Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i contribuenti "non a rischio" possono scegliere se: <ul style="list-style-type: none"> - apporre il visto di conformità/sottoscrizione alternativa + dichiarazione sostitutiva - prestare la garanzia ▪ contribuenti "a rischio": devono prestare la garanzia
	semplificata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ oltre ai medesimi criteri previsti per la procedura di rimborso ordinaria ▪ è possibile applicare la cd. "franchigia" <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Franchigia: la garanzia non è dovuta (per qualsiasi contribuente) se l'importo è ≤ 10% del totale dei versamenti di tributi e contributi eseguiti nei 2 anni precedenti (esclusi quelli iscritti a ruolo) al netto dei rimborsi già erogati se > €. 15.000 </div>



Limite di €. 30.000: va calcolato:

- sommando eventuali istanze di rimborso infrannuali effettuate per l'anno 2017
- senza considerare la quota eventualmente richiesta in compensazione/detrazione Iva.

CEDIBILITA' CREDITO IVA TRIMESTRALE

Si segnala infine che l'art. 12-sexies) del DL 34/2019 (Decreto Crescita)

- consente la **cessione del credito IVA anche trimestrale**, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, co. 4-ter, del D.L. 70/1988.
- la norma si applica ai **crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1/01/2020**.